

# TESTO UNICO IMPOSTA DI REGISTRO E ALTRI TRIBUTI INDIRETTI

## Relazione illustrativa

Il testo unico imposta di registro e altri tributi indiretti è stato predisposto in attuazione dell'articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (*Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario*), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
- coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
- abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

È stato, quindi, predisposto il decreto legislativo che approva il testo unico imposta di registro e altri tributi indiretti, recante la disciplina dell'imposta di registro e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA (imposte ipotecarie e catastali, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo, imposta di bollo su valori scudati ed attività finanziarie, imposta sul valore delle attività finanziarie ed estere (cd. IVAFE).

Il testo unico persegue la finalità di una puntuale ricognizione delle norme vigenti organizzandole in funzione dell'area tematica oggetto delle disposizioni di legge e tenendo conto delle scelte operate dal Legislatore per il riassetto delle predette disposizioni mediante l'adozione di appositi decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli da 1 a 20 della legge n. 111 del 2023.

In tale ottica, le disposizioni vigenti relative alle sopra enunciate imposte indirette diverse dall'IVA sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell'ordinamento, ivi comprese quelle inserite nei testi unici di cui alla delega in esame.



Dal punto di vista della tecnica di redazione, il testo unico è strutturato inserendo la disciplina di ciascuna imposta ovvero di imposte con profili omogenei in un'apposita parte.

Un'apposita parte è dedicata, inoltre, ai regimi sostitutivi e alle norme di agevolazione ed esenzione previste in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, già disciplinate da leggi speciali. Si tratta di previsioni che riguardano le imposte trattate nel presente testo unico, risultando pertanto escluse le previsioni di esenzione/agevolazione che abbracciano anche altre imposte diverse da quelle ricondotte nel testo unico.

La parte finale contiene le norme di interpretazione autentica, l'elenco delle norme abrogate e la data di entrata in vigore del presente testo unico.

Quanto ai profili di carattere procedimentale, l'articolo 21 della legge n. 111 del 2023 rinvia alle indicazioni procedurali di cui all'articolo 1 che non prevedono la trasmissione dei testi unici al Consiglio di Stato per l'espressione del relativo parere.

La scelta del legislatore delegante del 2023 è stata, quindi, nel senso di introdurre una chiara deroga all'assetto regolatorio ordinariamente declinato dalla disciplina di carattere generale (i.e. l'art. 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400), prevedendo in via espressa che l'adozione dei testi unici dovesse avvenire secondo una procedura speciale (quella di cui all'articolo 1 della legge n. 111 del 2023) che non prescrive la preventiva acquisizione dell'avviso del Consiglio di Stato.

D'altro canto, la mancanza di una deroga esplicita, in tal senso, non altera la volontà del legislatore di introdurre, consapevolmente ed espressamente (*"...secondo la procedura di cui all'articolo 1"*), per tali fattispecie, una disciplina speciale, delineando un sistema concluso e autosufficiente che a tali fini:

a) prevede in via autonoma puntuali principi e criteri direttivi [cfr. articolo 21, comma 1, lettere a) b) e c)], per quanto in larga parte sovrapponibili a quelli dell'articolo 17-bis, comma 1, della legge n. 400/1988, ad ulteriore riprova della chiara volontà di accreditarsi come unico e speciale referente normativo per il governo della formazione dei testi unici;

b) declina le competenze, anche in termini di iniziativa (cfr. art. 1 comma 1), secondo criteri (speciali) non pienamente sovrapponibili a quelli di cui al comma 2 del predetto articolo 17- bis;

c) definisce una speciale procedura compiutamente individuata nella sua complessa articolazione, anche per effetto della rigida scansione cronologica dei singoli passaggi procedurali, chiaramente incompatibile con il diverso schema procedimentale di cui al citato articolo 17-bis.

La soluzione privilegiata dal legislatore delegante trova, peraltro, ampia giustificazione nella specialità della materia e soprattutto nel cronoprogramma che segna l'intera riforma fiscale. Come evidenziato nella relazione illustrativa di accompagnamento della legge delega, "l'adozione dei



suddetti decreti legislativi è ritenuta prioritaria per l'attuazione della delega fiscale; proprio per tale ragione i testi unici dovranno essere adottati entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge delega, quindi entro un termine più stringente rispetto ai decreti delegati di cui all'articolo 1. Ciò al fine di consentire ai decreti legislativi attuativi della presente delega, adottati successivamente, di intervenire direttamente sui nuovi testi unici”.

Successivamente l'articolo 1 della legge 8 agosto 2024, n. 122 ha disposto la proroga, al 31 dicembre 2025, del termine entro cui adottare i testi unici.

D'altronde, il testo unico funge da base per le successive modifiche introdotte dai delegati (anche quali correttivi) e per ogni successiva modifica che giustappunto dovrà essere calata e raccordata all'interno del nuovo ordinamento di settore. A tal riguardo, nemmeno va sottaciuto che la legislazione tributaria è in continua evoluzione e la necessità di rapidi aggiornamenti mal si concilierebbe con l'aggravamento procedurale sopra richiamato.

Il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, in particolare, ha introdotto disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'Iva, che hanno reso necessario l'aggiornamento anche del presente testo unico. L'articolo 9, comma 3, del menzionato decreto legislativo n. 139 del 2024 ha stabilito che *“le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data”*. Tale previsione non viene recepita in quanto, come precisato dall'articolo 203 del testo unico, quest'ultimo entrerà in vigore il 1° gennaio 2026.

Non sono state ricondotte all'interno del presente testo unico le disposizioni tributarie relative a materie già riconducibili a una organica disciplina di settore e/o legge quadro (ad esempio l'articolo 64, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante “Ordinamento e funzioni degli uffici consolari”, introdotto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 139 del 2024, che prevede il non assoggettamento ad imposta di bollo per gli atti adottati o ricevuti dagli uffici diplomatici e consolari).

Il testo unico rientra tra i casi di esclusione da AIR ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. g), del D.P.C.M. 15/09/2017, n. 169. La comunicazione della sussistenza della causa di esclusione è stata indicata nel Programma normativo del secondo semestre 2024, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), del DPCM 169 del 2017.



Il presente testo unico è composto di **203 articoli** suddivisi in sei parti nei quali confluisce la disciplina concernente i presupposti per la corretta applicazione delle imposte di registro e altri tributi indiretti. Non sono state ricondotte nel testo unico le disposizioni che, per ambito di competenza, sono state ricondotte nelle proposte di testo unico: a) adempimenti e accertamento; b) sanzioni tributarie amministrative e penali.

La **Parte I** reca la disciplina dell'imposta di registro, già contenuta nel d.P.R. 26 aprile 1986, n.131 (cd. TUR).

La **Parte II** reca la disciplina ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, già contenuta nel decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (cd. TUIC).

La **Parte III** reca la disciplina ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, già contenuta nel decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (cd. TUS).

La **Parte IV** reca la disciplina ai fini dell'imposta di bollo, già contenuta nel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e dell'imposta di bollo su valori scudati e attività finanziarie, contenuta nell'articolo 19, commi da 6 a 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in relazione all'imposta di bollo speciale dovuta per le attività finanziarie oggetto di emersione. Reca, altresì, la disciplina dell'imposta sul valore delle attività finanziarie ed estere (IVAFE) contenuta nell'articolo 19, commi da 18 a 22 del decreto-legge n. 201 del 2011. Tale imposta trova applicazione sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti, dei libretti di risparmio e delle cripto-attività.

La **Parte V** raccoglie le previsioni normative recanti i regimi sostitutivi in materia di fondi istituiti con apporto di beni immobili e di trasformazione in società e cooperative delle compagnie e dei gruppi portuali, e reca la disciplina sulle agevolazioni ed esenzioni, ai fini delle imposte di registro e degli altri tributi indiretti.

La **Parte VI** contiene le disposizioni finali, vale a dire le norme di interpretazione autentica, l'elenco delle disposizioni da abrogare in quanto il loro contenuto viene ripreso nel *corpus* della proposta di testo unico e di tutte le norme abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Al testo unico sono annessi i seguenti quattro allegati:

- **Allegato 1 imposta di registro:**

**Tariffa parte prima:** individua gli atti soggetti a registrazione in termine fisso.

**Tariffa parte seconda:** individua gli atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso.

**Tabella:** individua gli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione.

- **Allegato 2 imposta ipotecaria e catastale:**



**Tariffa:** individua gli atti soggetti ad imposta ipotecaria e catastale.

**Tabella:** individua gli atti soggetti alle tasse ipotecarie e catastali.

- **Allegato 3 imposta di bollo:**

**Tariffa parte prima:** individua gli atti e gli scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine.

**Tariffa parte seconda:** individua gli atti e gli scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso.

**Tabella:** individua gli atti e gli scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.

- **Allegato 4:** contiene il prospetto dei coefficienti ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Ferma restando la natura prevalentemente compilativa dell'attività compiuta su tali allegati, si evidenzia che, al fine di garantire l'opportuna attività di coordinamento della normativa vigente, si è proceduto ad implementare in particolare la tariffa dell'imposta di registro (si segnala, tra l'altro, a tal riguardo, l'inserimento della disciplina sul credito di imposta in materia di agevolazioni cd. prima casa, prevista dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

La **Parte I** del testo unico che individua, negli articoli da 1 a 70, la disciplina relativa all'imposta di registro, è composta dal **titolo I** denominato "Presupposti, base imponibile e disciplina del tributo", suddiviso in sei capi:

- **Capo I:** "Oggetto dell'imposta";
- **Capo II:** "Presupposti dell'imposta";
- **Capo III:** "Applicazione dell'imposta";
- **Capo IV:** "Determinazione della base imponibile";
- **Capo V:** "Riscossione dell'imposta";
- **Capo VI:** "Disposizioni varie".

Il **capo I** indica all'articolo 1 l'oggetto dell'imposta individuando, in via generale, l'ambito applicativo dell'imposta di registro, che risulta dovuta per gli atti soggetti alla registrazione e per quelli volontariamente presentati per la registrazione.

Il **capo II**, che include gli articoli da 2 a 23, individua le disposizioni relative agli atti soggetti a registrazione e la disciplina relativa alla procedura di registrazione degli atti, che comprende anche le norme speciali in materia di registrazione telematica.

L'**articolo 2** recepisce l'articolo 2 del d.P.R. n. 131 del 1986, che individua, tra gli atti soggetti a registrazione, gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato, alcune tipologie di contratti



verbali, le operazioni relative agli enti esteri indicate nell'articolo 4 ed alcune tipologie di atti formati all'estero.

L'**articolo 3** recepisce l'articolo 3 del d.P.R. n. 131 del 1986, che prevede tra gli atti soggetti a registrazione i contratti verbali aventi ad oggetto la locazione o l'affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato, e la costituzione o il trasferimento di aziende esistenti nel territorio dello Stato.

L'**articolo 4** recepisce l'articolo 4 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, che assoggetta a registrazione alcune operazioni di società ed enti esteri.

L'**articolo 5** recepisce l'articolo 5 del d.P.R. n. 131 del 1986, che procede alla distinzione tra atti soggetti alla registrazione in termine fisso e quelli soggetti a registrazione in caso d'uso.

L'**articolo 6** recepisce l'articolo 6 del d.P.R. n. 131 del 1986, che a completamento di quanto precisato nell'articolo 5 chiarisce cosa si intende per caso d'uso.

L'**articolo 7** recepisce l'articolo 7 del d.P.R. n. 131 del 1986, che chiarisce che per gli atti indicati nella tabella allegato 1 non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione nemmeno in caso d'uso e che, se presentati alla registrazione, per tali atti l'imposta è dovuta in misura fissa.

L'**articolo 8** recepisce l'articolo 8 del d.P.R. n. 131 del 1986, che accorda al contribuente la possibilità, in caso di interesse, di richiedere in qualsiasi momento la registrazione volontaria dell'atto.

L'**articolo 9** recepisce l'articolo 9 del d.P.R. n. 131 del 1986, che individua l'ufficio competente alla registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e degli atti degli organi giurisdizionali, che è quello nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione.

L'**articolo 10** recepisce l'articolo 10 del d.P.R. n. 131 del 1986, che individua i soggetti obbligati a richiedere la registrazione degli atti.

L'**articolo 11** recepisce l'articolo 11 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 che disciplina la procedura di richiesta di registrazione degli atti che deve essere presentata tramite modello approvato con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate.

L'**articolo 12** recepisce l'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, richiamato nel nuovo articolo 11 come aggiornato in sede di modifiche apportate dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.

L'**articolo 13** recepisce l'articolo 3-*ter* del decreto legislativo n. 463 del 1997, e disciplina la procedura con cui gli uffici controllano la regolarità



dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte effettuato ai sensi del precedente articolo 12.

L'**articolo 14** recepisce l'articolo 3-*sexies* del decreto legislativo n. 463 del 1997, dettando disposizioni attuative relative all'arrotondamento degli importi dovuti in materia di imposta di registro ed imposte ipotecarie e catastali e sulla approvazione del MUI.

L'**articolo 15** recepisce l'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, in ordine all'obbligo che incombe sugli intermediari abilitati di richiedere la registrazione per via telematica degli atti di trasferimento delle partecipazioni societarie.

L'**articolo 16** recepisce l'articolo 12 del d.P.R. n. 131 del 1986, che disciplina la procedura di richiesta di registrazione dei contratti verbali e delle operazioni di società ed enti esteri.

L'**articolo 17** recepisce l'articolo 13 del d.P.R. n. 131 del 1986, che individua i termini per la richiesta di registrazione degli atti.

L'**articolo 18** recepisce l'articolo 14 del d.P.R. n. 131 del 1986, che individua il termine per la registrazione degli atti soggetti ad approvazione od omologazione da parte della pubblica amministrazione o della autorità giudiziaria ordinaria e per quelli che non possono avere esecuzione senza che sia trascorso un intervallo di tempo fissato dalla legge.

L'**articolo 19** recepisce l'articolo 15 del d.P.R. n. 131 del 1986, che disciplina la procedura per la registrazione d'ufficio in relazione alle varie ipotesi in cui i soggetti obbligati alla registrazione non provvedono alla stessa.

L'**articolo 20** recepisce l'articolo 16 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, che disciplina l'esecuzione della registrazione;

L'**articolo 21** recepisce l'articolo 17 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, che prevede la disciplina delle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili. Al comma 5 è stata inserita la previsione di cui all'articolo 3, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che prevede l'applicazione del comma 3, dell'articolo 17 del TUR (confluito nell'articolo in commento) alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del TUR (confluito nell'articolo 58, comma 10, del testo unico).

L'**articolo 22** recepisce l'articolo 18 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, che disciplina gli effetti della registrazione.

L'**articolo 23** recepisce l'articolo 19 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 18



settembre 2024, n. 139, che prevede la disciplina relativa alla denuncia di eventi successivi alla registrazione.

Il **capo III**, che include gli articoli da 24 a 46, individua le norme sull'applicazione dell'imposta di registro, tra le quali figurano le norme sulla interpretazione degli atti e le norme sugli atti contenenti una pluralità di disposizioni.

L'**articolo 24** recepisce l'articolo 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, che in tema di interpretazione degli atti prevede che l'imposta si applica all'atto presentato alla registrazione sulla base della natura e degli effetti giuridici.

L'**articolo 25** recepisce l'articolo 21 del d.P.R. n. 131 del 1986, che prevede la disciplina relativa agli atti contenenti una pluralità di disposizioni. In particolare, se un atto contiene una pluralità di disposizioni non derivanti, per loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna disposizione è soggetta ad imposta di registro come se fosse un atto distinto.

L'**articolo 26** recepisce l'articolo 22 del d.P.R. n. 131 del 1986, che prevede la disciplina relativa alla enunciazione degli atti non registrati.

L'**articolo 27** recepisce l'articolo 23 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, che prevede la disciplina applicabile in caso di beni soggetti ad aliquote diverse.

L'**articolo 28** recepisce l'articolo 24 del d.P.R. n. 131 del 1986, che disciplina l'ipotesi avente ad oggetto la presunzione di trasferimento delle accessioni e delle pertinenze in caso di trasferimento immobiliare.

L'**articolo 29** recepisce l'articolo 25 del d.P.R. n. 131 del 1986, che prevede che in caso di atto in parte a titolo oneroso ed in parte a titolo gratuito si applica l'imposta di registro per la parte a titolo oneroso e l'imposta sulle donazioni per la parte a titolo gratuito.

L'**articolo 30** recepisce l'articolo 26 del d.P.R. n. 131 del 1986, che reca una norma antielusiva che consta nella presunzione relativa di liberalità in caso di trasferimenti immobiliari che intervengono tra coniugi o parenti in linea retta.

L'**articolo 31** recepisce l'articolo 27 del d.P.R. n. 131 del 1986, che reca la disciplina degli atti soggetti a condizione sospensiva, approvazione od omologazione.

L'**articolo 32** recepisce l'articolo 28 del d.P.R. n. 131 del 1986, che reca la disciplina sulla risoluzione del contratto che risulta soggetta ad imposta in misura fissa se dipende da una clausola o da una condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto ovvero stipulata tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto.

L'**articolo 33** recepisce l'articolo 29 del d.P.R. n. 131 del 1986, che prevede la disciplina fiscale applicabile alla transazione.



L'**articolo 34** recepisce l'articolo 30 del d.P.R. n. 131 del 1986, che prevede la disciplina applicabile alla ratifica, convalida o conferma, che sono soggette ad imposta di registro in misura fissa.

L'**articolo 35** recepisce l'articolo 31 del d.P.R. n. 131 del 1986, che prevede che la cessione del contratto è soggetta ad imposta con aliquota propria del contratto ceduto, fatta eccezione per le cessioni senza corrispettivo dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, per i quali l'imposta di registro è dovuta nella misura fissa di 67 euro.

L'**articolo 36** recepisce l'articolo 32 del d.P.R. n. 131 del 1986, che disciplina la tassazione della dichiarazione di nomina della persona per la quale un atto è stato in tutto o in parte stipulato.

L'**articolo 37** recepisce l'articolo 33 del d.P.R. n. 131 del 1986, che disciplina la tassazione del mandato irrevocabile con dispensa dall'obbligo di rendiconto e dell'atto da cui risulta la surrogazione nei diritti del creditore.

L'**articolo 38** recepisce l'articolo 34 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 che disciplina il trattamento fiscale delle divisioni.

L'**articolo 39** recepisce l'articolo 35 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, che disciplina il trattamento fiscale dei contratti a prezzo indeterminato.

L'**articolo 40** recepisce l'articolo 36 del d.P.R. n. 131 del 1986, che disciplina il trattamento fiscale dei contratti a tempo indeterminato e dei contratti con patto di proroga tacita o di recesso anticipato.

L'**articolo 41** recepisce l'articolo 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, in materia di atti giudiziari.

L'**articolo 42** recepisce l'articolo 38 del d.P.R. n. 131 del 1986, che stabilisce la irrilevanza della nullità e dell'annullabilità dell'atto sull'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare l'imposta di registro.

L'**articolo 43** recepisce l'articolo 39 del d.P.R. n. 131 del 1986, sugli atti soggetti a registrazione in caso d'uso per i quali l'imposta di registro è applicata in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta di registrazione.

L'**articolo 44** recepisce l'articolo 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, che disciplina il cd. principio di alternatività Iva-registro, in base al quale, per gli atti soggetti ad Iva, l'imposta di registro si applica in misura fissa.

L'**articolo 45** recepisce l'articolo 41 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 sulla liquidazione d'imposta.

L'**articolo 46** recepisce l'articolo 42 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 18



settembre 2024, n. 139, recante la distinzione tra imposta principale, suppletiva e complementare.

Il **capo IV**, che include gli articoli da 47 a 54, individua le norme sulla determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro. Con riguardo alla determinazione della base imponibile, non sono state inserite nel presente capo le disposizioni di cui agli articoli 51, 52, 52-*bis*, 53 e 53-*bis* del d.P.R. n. 131 del 1986, che, per settore d'ambito, sono state trasfuse nel testo unico adempimenti e accertamento. Ciò, coerentemente all'articolo 21 della legge n. 111 del 2023 che, ai fini della redazione dei testi unici, richiede di attenersi al principio della "puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore".

L'**articolo 47** recepisce l'articolo 43 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, che determina la base imponibile ai fini dell'imposta di registro applicabile ad una serie di atti e contratti.

L'**articolo 48** recepisce l'articolo 44 del d.P.R. n. 131 del 1986, sulla determinazione della base imponibile in caso di espropriazione forzata e di trasferimenti coattivi.

L'**articolo 49** recepisce l'articolo 45 del d.P.R. n. 131 del 1986, sulla determinazione della base imponibile in caso di atti concernenti le concessioni e gli atti che intervengono con Amministrazioni dello Stato.

L'**articolo 50** recepisce l'articolo 46 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, relativo alla determinazione della base imponibile in caso di rendite e pensioni. Viene inserito il comma 8, che recepisce la previsione recata dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, e viene espunto il riferimento all'articolo 17, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 346 del 1990 (TUS), più opportunamente contenuto nell'articolo 102 presente nella **Parte III** relativa all'imposta sulle successioni e donazioni.

L'**articolo 51** recepisce l'articolo 47 del d.P.R. n. 131 del 1986, che disciplina la determinazione della base imponibile nei casi di costituzione di enfiteusi, devoluzione o cessione del diritto dell'enfiteuta e affrancazione.

L'**articolo 52** recepisce l'articolo 48 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, che disciplina la determinazione della base imponibile per il trasferimento della proprietà gravata da diritto di usufrutto, uso o abitazione, che è costituita dalla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto, uso o abitazione.

L'**articolo 53** recepisce l'articolo 49 del d.P.R. n. 131 del 1986, che disciplina la determinazione della base imponibile dei crediti, costituita dal loro importo senza tener conto degli interessi non ancora maturati, e dei



crediti infruttiferi che scadono almeno dopo un anno dalla data dell'atto con il quale sono stati costituiti o ceduti, costituita dal loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse.

L'**articolo 54** recepisce l'articolo 50 del d.P.R. n. 131 del 1986, che disciplina la determinazione della base imponibile per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di società o di enti, diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalità giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole.

Il **capo V**, che include gli articoli da 55 a 62, contiene le disposizioni sulla riscossione dell'imposta di registro che, sono mantenute nel presente testo unico, tenendo conto della peculiarità del meccanismo applicativo del tributo.

L'**articolo 55** recepisce l'articolo 54 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, che disciplina la riscossione dell'imposta in sede di registrazione.

L'**articolo 56** recepisce l'articolo 55 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, che disciplina la riscossione dell'imposta successivamente alla registrazione. La disciplina prevista dalla legge 28 marzo 1962, n. 147 è stata trasfusa nel testo unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. Il riferimento alla legge 18 aprile 1978, n. 130 non è più attuale in quanto la medesima legge, è stata superata dall'articolo 7, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e da successive disposizioni normative. La materia degli interessi moratori, cui il citato testo unico versamenti e riscossioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025, fa riferimento, è attualmente disciplinata dall'articolo 1, comma 150, della legge 27 dicembre 2007, n. 244.

L'**articolo 57** recepisce l'articolo 56 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, che regola la riscossione in pendenza di giudizio nonché la riscossione coattiva facendo riferimento al privilegio dello Stato. In particolare, le lettere a) e b) sono state aggiornate mediante il riferimento all'articolo 126, del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, che disciplina le modalità di frazionamento applicabili, per espressa previsione anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle corti di giustizia tributaria.

L'**articolo 58** recepisce l'articolo 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 18



settembre 2024, n. 139, che individua i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta.

L'**articolo 59** recepisce l'articolo 58 del d.P.R. n. 131 del 1986, che prevede il diritto di surroga per i soggetti indicati nell'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) (notai, ufficiali giudiziari, segretari o delegati della pubblica amministrazione e altri pubblici ufficiali; cancellieri e segretari) che abbiano pagato l'imposta, i quali si sostituiscono in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'Agenzia delle entrate e possono, esibendo un certificato dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate attestante la somma pagata, richiedere al giudice del luogo in cui ha sede il loro ufficio ingiunzione di pagamento nei confronti dei soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione.

L'**articolo 60** recepisce l'articolo 59 del d.P.R. n. 131 del 1986, che elenca gli atti da registrare a debito, ovvero senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: sentenze, provvedimenti e atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (lettera a); atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione (lettera b); atti relativi alla procedura di liquidazione giudiziale (lettera c); sentenze e altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato (lettera d).

L'**articolo 61** recepisce l'articolo 60 del d.P.R. n. 131 del 1986. Le disposizioni citate stabiliscono le modalità per la registrazione a debito degli atti e delle sentenze di cui all'articolo 60.

L'**articolo 62** recepisce l'articolo 61 del d.P.R. n. 131 del 1986. Le disposizioni citate disciplinano il recupero delle imposte prenotate a debito.

Il **capo VI**, che include gli articoli da 63 a 70, contiene disposizioni varie.

Nel **capo VI** non sono stati inseriti gli articoli da 69 a 74 e gli articoli 76 e 78 del d.P.R. n. 131 del 1986, che, per settore d'ambito, sono trasfusi rispettivamente nel testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali e nel testo unico adempimenti e accertamento. Ciò, coerentemente all'articolo 21 della legge n. 111 del 2023 che, ai fini della redazione dei testi unici, richiede di attenersi al principio della "puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore".

L'**articolo 63** recepisce l'articolo 62 del d.P.R. n. 131 del 1986, sulla nullità dei patti contrari alla legge.

L'**articolo 64** recepisce l'articolo 63 d.P.R. n. 131 del 1986. Tali disposizioni si soffermano sugli obblighi, che incombono sui soggetti



obbligati a richiedere la registrazione degli atti e sui dirigenti degli uffici pubblici, di comunicare agli uffici dell'Agenzia le notizie occorrenti ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro.

L'**articolo 65** recepisce l'articolo 64 del d.P.R. n. 131 del 1986. Tale norma prevede che i pubblici ufficiali devono indicare negli atti da loro formati gli estremi della registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso menzionati negli atti stessi.

L'**articolo 66** recepisce l'articolo 65 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. Le disposizioni citate stabiliscono i divieti relativi agli atti non registrati.

L'**articolo 67** recepisce l'articolo 66 del d.P.R. n. 131 del 1986. Le disposizioni citate prevedono il divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati.

Il comma 2 è stato integrato con le lettere f), g) e h), per adeguarlo alle seguenti pronunce di illegittimità costituzionale:

- sentenza n. 522 del 2002 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 66 del d.P.R. 131/1986 nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applica al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata.

- sentenza n. 198 del 2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, comma 2, del d.P.R. 131/1986 nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio di copia dell'atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della causa di opposizione allo stato passivo della liquidazione giudiziale, ai fini della variazione di quest'ultimo.

- sentenza n. 140 del 2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, comma 2, del d.P.R. 131/1986, nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, i quali debbano essere utilizzati per proporre l'azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.

L'**articolo 68** recepisce l'articolo 67 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. Le disposizioni citate prevedono e regolamentano il repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali. In tale repertorio i soggetti obbligati alla sua tenuta devono iscrivere tutti gli atti soggetti a registrazione in termine fisso.

L'**articolo 69** recepisce l'articolo 68 del d.P.R. n. 131 del 1986. Le disposizioni citate attengono al controllo del repertorio effettuato su iniziativa degli uffici dell'Agenzia delle entrate.



L'**articolo 70** recepisce l'articolo 77 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. Le disposizioni citate disciplinano la decadenza dell'azione del contribuente ed in particolare la disciplina del rimborso dell'imposta di registro. Il riferimento alla legge 18 aprile 1978, n. 130 non è più attuale in quanto la medesima legge, è stata superata dall'articolo 7, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e da successive disposizioni normative. La materia degli interessi moratori, cui il testo unico versamenti e riscossioni di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, fa riferimento, è attualmente disciplinata dall'articolo 1, comma 150, della legge 27 dicembre 2007, n. 244.

Con particolare riguardo al comma 4 è stato attualizzato il rinvio all'articolo 88 del testo unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, che recepisce l'articolo 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, concernente la disciplina degli interessi di mora sulle somme dovute all'erario.

La **Parte II** individua, negli articoli da 71 a 86, la disciplina ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, già contenuta nel d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, ed è suddiviso in tre Titoli:

- **Titolo I:** "Imposta ipotecaria";
- **Titolo II:** "Imposta catastale";
- **Titolo III:** "Disposizioni comuni".

Nel **titolo II** non sono stati inseriti gli articoli 12, 13 e 17 del TUIC, che, per settore d'ambito sono stati inclusi nel testo unico adempimenti e accertamento. Ciò, coerentemente all'articolo 21 della legge n. 111 del 2023 che, ai fini della redazione dei testi unici, richiede di attenersi al principio della "puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore".

Il **titolo I**, include gli articoli da 71 a 78.

L'**articolo 71** recepisce l'articolo 1 del d.lgs. n. 347 del 1990 ed individua l'oggetto dell'imposta, elencando, al primo comma, le formalità soggette e, al secondo comma, le formalità non soggette ad imposta.

L'**articolo 72** recepisce l'articolo 2 del d.lgs. n. 347 del 1990 ed individua la base imponibile per le trascrizioni, che viene commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni.

L'**articolo 73** recepisce l'articolo 3 del d.lgs. n. 347 del 1990 ed individua la base imponibile per le iscrizioni, rinnovazioni e relative annotazioni.

L'**articolo 74** recepisce l'articolo 4 del d.lgs. n. 347 del 1990 ed individua l'imposta dovuta per lo stesso credito o in virtù dello stesso atto,



quando devono eseguirsi più iscrizioni o rinnovazioni (comma 1), e quando le formalità devono eseguirsi in più uffici (comma 2).

L'**articolo 75** recepisce l'articolo 5 del d.lgs. n. 347 del 1990 e disciplina la trascrizione del certificato di successione, redatto dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate nel caso di successione ereditaria comprendente beni immobili o diritti reali immobiliari.

L'**articolo 76** recepisce l'articolo 6 del d.lgs. n. 347 del 1990 e pone i termini per le richieste di formalità per i notai e gli altri pubblici ufficiali, per gli atti soggetti a trascrizione da loro ricevuti o autenticati (comma 1), per i cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato (comma 2) e per la trascrizione del certificato di successione (comma 3).

L'**articolo 77** recepisce l'articolo 7 del d.lgs. n. 347 del 1990 e pone il termine per le annotazioni previste dagli articoli 2654, 2655 e 2896 del codice civile, che devono essere richieste dalle parti o dai loro procuratori o dai notai e altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l'atto.

L'**articolo 78** recepisce l'articolo 8 del d.lgs. n. 347 del 1990 e stabilisce il privilegio del credito dello Stato per l'imposta ipotecaria dovuta sulle iscrizioni, rinnovazioni e relative annotazioni, con preferenza rispetto ad ogni ragione su di esso spettante a terzi.

Il **titolo II** include l'**articolo 79** che recepisce l'articolo 10 del d.lgs. n. 347 del 1990 concernente l'oggetto dell'imposta catastale, elencando, al comma 1, le volture soggette all'imposta proporzionale, al comma 2, le formalità soggette all'imposta in misura fissa e, al comma 3, le volture non soggette all'imposta. Al comma 1 è stato inserito un secondo periodo che rinvia all'art. 1, comma 3, della parte I, della tariffa di cui all'allegato 1, nel quale si chiarisce l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro in luogo di quella proporzionale indicata nell'articolato del TU all'art. 79.

Il **titolo III** include gli articoli da 80 a 86

L'**articolo 80** recepisce l'articolo 11 del d.lgs. n. 347 del 1990 e individua i soggetti obbligati (comma 1) e solidalmente tenuti (comma 2) al pagamento delle imposte ipotecaria e catastale.

L'**articolo 81** recepisce l'articolo 14 del d.lgs. n. 347 del 1990 e riguarda la prova del pagamento delle imposte ipotecaria e catastale.

L'**articolo 82** recepisce l'articolo 15 del d.lgs. n. 347 del 1990 ed elenca le formalità e le volture che possono eseguirsi senza il previo pagamento delle imposte (comma 1) e descrive il relativo procedimento da adottare da parte dell'ufficio competente (comma 2).

L'**articolo 83** recepisce l'articolo 16 del d.lgs. n. 347 del 1990 ed elenca le formalità e le volture da eseguirsi a debito (comma 1) e descrive il relativo procedimento da adottare da parte dell'ufficio competente (comma 3).



L'**articolo 84** recepisce l'articolo 18 del d.lgs. n. 347 del 1990 ed indica la misura minima delle imposte proporzionali ipotecaria e catastale, che non può essere inferiore alla misura fissa e regola l'arrotondamento all'unità di euro.

L'**articolo 85** recepisce l'articolo 19 del d.lgs. n. 347 del 1990 ed impone il pagamento delle tasse per le operazioni inerenti ai servizi ipotecari e catastali, rimandando, per la quantificazione, alla tabella allegato 2.

L'**articolo 86** recepisce l'articolo 20 del d.lgs. n. 347 del 1990 e disciplina i libri fondiari, facendo salve le disposizioni del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, per le formalità relative agli immobili situati nei territori ivi indicati.

La **Parte III** riguarda la disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni, già contenuta nel d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, ed è composta da 3 Titoli, suddivisi in capi e sezioni:

- **Titolo I: "Disposizioni generali comuni";**
  - **Capo I: "Disposizioni generali";**
- **Titolo II: "Applicazione dell'imposta alle successioni"**
  - **Capo I: "Determinazione dell'imposta";**
  - **Capo II: "Base imponibile";**
    - **Sezione I: "Attivo ereditario";**
    - **Sezione II: "Valore dei beni e dei diritti";**
    - **Sezione III: "Passività deducibili";**
  - **Capo III: "Riduzioni e detrazioni";**
  - **Capo IV: "Liquidazione dell'imposta";**
  - **Capo V: "Versamento e riscossione";**
  - **Capo VI: "Norme particolari per le successioni testamentarie";**
  - **Capo VII: "Disposizioni varie";**
- **Titolo III: "Applicazione dell'imposta alle donazioni";**
  - **Capo I: "Applicazione dell'imposta";**
  - **Capo II: "Disposizioni varie".**

Nella **Parte III** non sono contenute le disposizioni di cui agli articoli 34, 35, 47, 56-*bis* e 60 del TUS, che, per settore d'ambito sono state ricondotte nel testo unico adempimenti e accertamento. Ciò coerentemente con l'articolo 21 della legge n. 111 del 2023 che, ai fini della redazione dei testi unici, richiede di attenersi al principio della "...puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore".

Il **titolo I, capo I**, che include gli articoli da 87 a 92, contiene le disposizioni generali dell'imposta sulle successioni e donazioni.

L'**articolo 87** recepisce l'articolo 1 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18



settembre 2024, n. 139, che definisce l'oggetto dell'imposta sulle successioni e donazioni.

L'**articolo 88**, concernente la territorialità dell'imposta, recepisce l'articolo 2 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.

L'**articolo 89** recepisce l'articolo 3 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, e individua i trasferimenti non soggetti all'imposta.

L'**articolo 90** recepisce l'art. 4-*bis* del d.lgs. n. 346 del 1990, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, ed è rubricato "Trust e altri vincoli di destinazione".

L'**articolo 91** recepisce l'articolo 5 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera f), e dal comma 3 del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.

L'**articolo 92** recepisce l'articolo 6 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, che individua gli uffici competenti per l'applicazione dell'imposta alle successioni, compreso il caso di ultima residenza del defunto all'estero (comma 1), e per l'applicazione dell'imposta alle donazioni, che è determinata secondo le disposizioni relative all'imposta di registro (comma 2).

Il **titolo II**, che include gli articoli da 93 a 131, ha a oggetto l'applicazione dell'imposta alle successioni.

Il **capo I** contiene l'articolo 93.

L'**articolo 93** recepisce l'articolo 7 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.

Il **capo II**, suddiviso in tre sezioni, include gli articoli da 94 a 109, ha a oggetto la determinazione della base imponibile.

L'**articolo 94** recepisce l'articolo 8 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.

La **sezione I** contiene gli articoli da 95 a 98 ed ha ad oggetto l'attivo ereditario.

L'**articolo 95** recepisce l'articolo 9 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.

L'**articolo 96** recepisce l'articolo 11 del d.lgs. n. 346 del 1990.

L'**articolo 97** recepisce l'articolo 12 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.



All'**articolo 98** recepisce l'articolo 13 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.

La **sezione II** contiene gli articoli da 99 a 104 ed ha ad oggetto il valore dei beni e dei diritti.

L'**articolo 99** recepisce l'articolo 14 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.

L'**articolo 100** recepisce l'articolo 15 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, che disciplina la determinazione della base imponibile dell'imposta sulle successioni e donazioni in relazione ad aziende, navi e aeromobili. Il comma 3 dell'articolo prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 99, comma 1, lettere b) e c), in caso di usufrutto o di uso dei beni indicati nei commi 1 e 2.

L'**articolo 101** recepisce l'articolo 16 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.

L'**articolo 102** recepisce l'articolo 17 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, che è intervenuto sulla determinazione della base imponibile delle rendite o pensioni ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni. In particolare, viene riportato nell'ambito del testo unico il criterio previsto dal comma 164 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il quale il valore della rendita vitalizia è determinato in base a coefficienti che variano al variare del saggio legale degli interessi, stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile. Viene inserito il comma 4, che recepisce la previsione recata dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, e viene espunto il riferimento all'articolo 46 del d.P.R. n. 131 del 1986, più opportunamente contenuto nell'articolo 50 del testo unico, nella **Parte I** relativa all'imposta di registro.

L'**articolo 103** recepisce l'articolo 18 del d.lgs. n. 346 del 1990 che disciplina la determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni relativamente ai crediti compresi nell'attivo ereditario.

L'**articolo 104** recepisce l'articolo 19 del d.lgs. n. 346 del 1990 che disciplina la determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni relativamente ai beni e ai diritti compresi nell'attivo ereditario diversi da quelli contemplati nell'articolo 95, comma 2, e negli articoli da 99 a 103, che è determinata assumendo il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione. Il comma 2 della norma



dispone che, in caso di usufrutto o di uso si applicano le disposizioni dell'articolo 99, comma 1, lettere b) e c).

La **sezione III** contiene gli articoli da 105 a 109 ed ha ad oggetto le passività deducibili.

L'**articolo 105** recepisce l'articolo 20 del d.lgs. n. 346 del 1990 che individua le passività deducibili, costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie indicate nell'articolo 109.

L'**articolo 106** recepisce l'articolo 21 del d.lgs. n. 346 del 1990. Le disposizioni dettano le condizioni per la deducibilità dei debiti del 'de cuius'.

L'**articolo 107** recepisce l'articolo 22 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. Le disposizioni fissano i limiti alla deducibilità dei debiti. La norma è stata oggetto di interventi di aggiornamento da parte del citato decreto legislativo n. 139 del 2024, finalizzati a eliminare nella previsione di cui al comma 2, dell'articolo 22 del TUS il rinvio all'articolo 10 (abrogato dall'articolo 69, comma 1, lett. d) della legge 21 novembre 2000, n. 342). Il comma 2 prevede che i debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi sono deducibili nei limiti in cui l'importo è stato impiegato in determinati modi, previsti espressamente 'ex lege'.

Nello specifico, i richiami alle lettere d) e) e f), del comma 3, dell'articolo 10 del TUS sono stati sostituiti dalle lettere seguenti:

a) nell'acquisto di beni soggetti a imposta indicati nella dichiarazione della successione o di beni che, anteriormente all'apertura della successione, sono stati distrutti o perduti per causa non imputabile al defunto;

b) nell'estinzione di debiti tributari e di debiti risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi all'apertura della successione;

c) in spese di mantenimento e spese mediche e chirurgiche, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sostenute dal defunto per sé e per i familiari a carico; le spese di mantenimento sono deducibili per un ammontare mensile di euro 516 per il defunto e di euro 258 per ogni familiare a carico, computando soltanto i mesi interi.

Pertanto, le condizioni per la deducibilità dei debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi, previste dall'articolo 22, non sono state modificate ma semplicemente esplicitate: sono state indicate espressamente le modalità di impiego che consentono la deducibilità dei debiti contratti dal defunto.

Le modifiche apportate hanno esclusivamente carattere di coordinamento normativo.

L'**articolo 108** recepisce l'articolo 23 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. Le disposizioni fissano i criteri cui è subordinata la deduzione dei debiti.



L'**articolo 109** recepisce l'articolo 24 del d.lgs. n. 346 del 1990. Le disposizioni disciplinano la deduzione delle spese mediche e chirurgiche e delle spese funerarie.

Il **capo III**, che include gli articoli 110 e 111, contiene disposizioni in materia di riduzioni e detrazioni.

L'**articolo 110** recepisce l'articolo 25 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, contenente la disciplina sulle riduzioni dell'imposta. Le disposizioni sono state oggetto di interventi di adeguamento normativo consistenti nell'introduzione del comma 7, che recepisce il primo periodo dell'articolo 14, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Nello specifico, il comma 7 stabilisce il limite delle imposte ipotecarie e catastali applicate sugli immobili dell'asse ereditario, costituiti da terreni agricoli e montani.

L'**articolo 111** recepisce l'articolo 26 del d.lgs. n. 346 del 1990. La disposizione disciplina la detrazione delle altre imposte.

Il **capo IV** è relativo agli articoli da 112 a 118 e contiene le disposizioni in materia di liquidazione dell'imposta.

L'**articolo 112** recepisce le previsioni dell'articolo 27 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, in materia di liquidazione dell'imposta con specifico riferimento a procedimento e termini.

Gli **articoli 113, 114, 115 e 116**, recepiscono rispettivamente gli articoli 28, 29, 30 e 31 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificati dall'articolo 1, comma 1, lettere aa), bb), cc), dd), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. Le disposizioni disciplinano la presentazione della dichiarazione di successione.

Sono state apportate modifiche agli articoli 28, 29 e 30 ed è stata rivista la disciplina della dichiarazione della successione ai fini di coordinamento normativo.

Nello specifico, il **comma 1** del nuovo **articolo 113** stabilisce che la dichiarazione della successione è presentata con le modalità telematiche stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate; per i soggetti non residenti la dichiarazione può essere spedita mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. In tal caso, la dichiarazione si intende presentata alla data di spedizione.

Nel **comma 2** dell'**articolo 113** i trustee, in caso di trust testamentario, sono stati inclusi tra i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione.

Con riferimento all'articolo 114 (Contenuto della dichiarazione) la soppressione della lett. d), nell'art. 29 del d.lgs. n. 346 del 1990, ad opera del d.lgs. n. 139 del 2024, nonché la soppressione del riferimento



all'alienazione dei beni, nella successiva lett. e) - divenuta lettera d) - del nuovo articolo 114, costituiscono previsioni di mero coordinamento, in quanto l'articolo 10 del TUS, richiamato nella lett. d), che disciplinava il trattamento da riservare ai beni alienati negli ultimi sei mesi, è stato abrogato dall'articolo 69 della legge n. 342 del 2000 e, dunque, sono stati eliminati dal testo unico i rinvii alla predetta disposizione. Anche l'eliminazione della parola "globale" dalla lett. m), del richiamato art. 29 del d.lgs. n. 346 del 1990- divenuta lettera l) - nel nuovo art. 114, costituisce una disposizione di coordinamento, in quanto l'imposta di successione, come attualmente disciplinata dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, non prevede la tassazione sulla base del valore globale dell'asse ereditario, ma solo sul valore complessivo netto dei beni trasferiti a ciascun beneficiario (articolo 2 del DL n. 262 del 2006).

Quanto alla lett. n), del nuovo **articolo 114** - in base alla quale dalla dichiarazione di successione deve risultare il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse ipotecarie - la modifica normativa, ad opera del d.lgs. n. 139 del 2024, fa riferimento al "pagamento" invece che agli "estremi di pagamento" in quanto, nei casi di presentazione telematica della dichiarazione di successione, il pagamento dei tributi autoliquidati potrebbe essere effettuato tramite addebito sul conto corrente e, pertanto, il contribuente potrebbe non essere in grado di indicare gli estremi del pagamento.

L'**articolo 115** elenca i documenti che devono essere allegati alla dichiarazione di successione.

L'**articolo 116**, in materia di termine per la presentazione della dichiarazione, prevede che la dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione; la norma specifica che tale termine decorre anche per i trustee dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina, analogamente a quanto previsto per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari.

Al comma 2, sono state soppresse le lettere g) e h), dell'articolo 31 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, che fissano i termini di presentazione della dichiarazione della successione, rispettivamente per gli enti che non possono accettare l'eredità o il legato senza preventiva autorizzazione e per gli enti non ancora riconosciuti, stante l'intervenuta abrogazione delle disposizioni che prescrivevano l'autorizzazione o il necessario riconoscimento degli enti non riconosciuti per l'acquisto di immobili, accettazione di donazioni, eredità e legati per associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti (cfr. articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 192).



L'**articolo 117** recepisce l'articolo 32 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. Le disposizioni qualificano le seguenti fattispecie: irregolarità, incompletezza e infedeltà della dichiarazione.

L'**articolo 118** recepisce l'articolo 33 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera ff), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, in materia di liquidazione dell'imposta in base alla dichiarazione. -

Il **capo V** è relativo agli articoli da 119 a 125 e contiene le disposizioni in materia di versamento e riscossione dell'imposta.

L'**articolo 119** recepisce l'articolo 36 del d.lgs. n. 346 del 1990. Le disposizioni individuano i soggetti obbligati al versamento dell'imposta.

L'**articolo 120** recepisce l'articolo 37 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera ii), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 e ha a oggetto il versamento dell'imposta.

L'**articolo 121** recepisce l'articolo 38 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera ll), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. Le disposizioni prevedono la dilazione del versamento. Nel comma 1 dell'articolo 121 è previsto che il contribuente, per ottenere la dilazione di versamento, debba fornire apposita comunicazione.

L'**articolo 122** recepisce l'articolo 39 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. Le disposizioni prevedono il versamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali.

L'**articolo 123** recepisce l'articolo 40 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera nn), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. Le disposizioni disciplinano la riscossione dell'imposta in pendenza di giudizio.

L'**articolo 124** recepisce l'articolo 41 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. Le disposizioni disciplinano la riscossione coattiva dell'imposta e la prescrizione del credito.

L'**articolo 125** recepisce l'articolo 42 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. Le disposizioni disciplinano il rimborso dell'imposta. Nel comma 1 non è stata riproposta la lettera d), relativa all'imposta pagata da enti ai quali è stata negata l'autorizzazione ad accettare l'eredità o il legato, ovvero da eredi e legatari se l'ente ottiene tardivamente il riconoscimento legale, stante l'intervenuta abrogazione delle disposizioni che prescrivevano l'autorizzazione o il necessario riconoscimento degli enti non riconosciuti per l'acquisto di immobili, accettazione di donazioni, eredità e legati per associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti. (cfr. articolo 13



della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 192).

Il **capo VI**, che include gli articoli da 126 a 129, prevede norme particolari per le successioni testamentarie.

L'**articolo 126** recepisce l'articolo 43 del d.lgs. n. 346 del 1990. La norma reca la disciplina delle disposizioni testamentarie impugnate o modificate.

L'**articolo 127** recepisce l'articolo 44 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. La norma detta la disciplina delle disposizioni testamentarie condizionali.

L'**articolo 128** recepisce l'articolo 45 del d.lgs. n. 346 del 1990, in materia di sostituzione fedecommissaria.

L'**articolo 129** recepisce l'articolo 46 del d.lgs. n. 346 del 1990, recante la disciplina sulla presunzione di legato.

Il **capo VII**, che include gli articoli 130 e 131, prevede disposizioni varie.

L'**articolo 130** recepisce l'articolo 48 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera ss), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, reca la disciplina dei divieti e degli obblighi a carico di terzi.

L'**articolo 131** recepisce l'articolo 49 del d.lgs. n. 346 del 1990, in materia di notificazioni degli avvisi.

Il **titolo III**, che include gli articoli da 132 a 138, prevede disposizioni relative all'applicazione dell'imposta alle donazioni.

Il **capo I**, include gli articoli da 132 a 134 e contiene le disposizioni in materia di applicazione dell'imposta.

L'**articolo 132** recepisce l'articolo 55 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera vv), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. Le disposizioni disciplinano la registrazione degli atti di donazione. Nello specifico, l'articolo 132 prevede che sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti di istituzione e di dotazione dei trust formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato. Nell'articolo 132 viene, quindi, esplicitato che l'obbligo di registrazione delle donazioni formate all'estero in favore di beneficiari residenti si applica anche agli atti di costituzione e dotazione dei trust formati all'estero in favore di beneficiari residenti.

La disposizione relativa alla detrazione delle imposte pagate all'estero è stata spostata, per ragioni di coerenza sistematica, nell'articolo 133 relativo alla determinazione dell'imposta.



L'**articolo 133** recepisce l'articolo 56, del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera zz), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, e riproduce in sostanza quanto già previsto dall'articolo 2, commi 49 e 49-*bis*, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, abrogati dall'art. 9, comma 1 del d.lgs. n. 139 del 2024. Le disposizioni sopra citate fissano i criteri per la determinazione dell'imposta relativamente ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust o da altri vincoli di destinazione. Nello specifico, nell'articolo 133 sono state riportate le aliquote e le franchigie, previste dall'art. 2, commi 49 e 49-*bis* del DL n. 262 del 2006, in misura analoga a quelle stabilite per l'imposta di successione.

L'**articolo 134** recepisce l'articolo 57 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera bbb), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. Tale norma detta la disciplina delle donazioni anteriori.

Il **capo II** include gli articoli da 135 a 138 e prevede disposizioni varie.

L'**articolo 135** recepisce l'articolo 58 del d.lgs. n. 346 del 1990, recante disposizioni varie. Le modifiche ai commi 2 e 4 non ripropongono i riferimenti agli artt. 31, comma 2, lettere g) e h), e 42, comma 1, lettere d) e g) del d.lgs. n. 346 del 1990, per l'intervenuta abrogazione delle disposizioni che prescrivevano l'autorizzazione o il riconoscimento per l'acquisto di immobili, accettazione di donazioni, eredità e legati per associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti. (cfr. articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 192).

L'**articolo 136** recepisce l'articolo 59 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera ccc), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. Le disposizioni individuano le fattispecie per le quali è prevista l'applicazione dell'imposta in misura fissa.

L'**articolo 137** recepisce l'articolo 59-*bis* del d.lgs. n. 346 del 1990. La norma prevede l'esenzione dall'imposta sulle donazioni per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico.

L'**articolo 138** recepisce l'articolo 62 del d.lgs. n. 346 del 1990. La norma prevede che restano ferme le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge.

La **Parte IV** che individua, negli articoli da 139 a 168, la disciplina ai fini dell'imposta di bollo e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie estere, già contenuta nel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, è suddivisa in **due titoli**, a loro volta suddivisi in capi:

- **Titolo I**: "Presupposti, base imponibile e disciplina dell'imposta di bollo";

o **Capo I**: "Oggetto dell'imposta e modi di pagamento";



- o **Capo II:** “Applicazione dell’imposta”;
- o **Capo III:** “Atti e scritti per i quali l’imposta è prenotata a debito”;
- o **Capo IV:** “Effetti del mancato o insufficiente pagamento dell’imposta. Obblighi, divieti, solidarietà”;
- o **Capo V:** “Disposizioni varie”;
- o **Capo VI:** “Disposizioni transitorie e finali”;
- o **Capo VII:** “Imposta di bollo per attività finanziarie oggetto di emersione”;
- **Titolo II:** “Imposta sul valore delle attività finanziarie estere”;
  - o **Capo I:** “prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio”.

Nella **Parte IV** non sono stati riprodotti gli articoli 35, 36 e 37 del d.P.R. n. 642 del 1972 che, per settore d’ambito, sono state ricondotti nel testo unico adempimenti e accertamento. Ciò, coerentemente con l’articolo 21 della legge n. 111 del 2023 che, ai fini della redazione dei testi unici, richiede di attenersi al principio della “puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore”.

Nel **titolo I**, in cui confluiscono le disposizioni recate dagli articoli da 139 a 167 del d.P.R. n. 642 del 1972, sono disciplinati l’oggetto e i modi di pagamento dell’imposta di bollo.

Il **capo I**, include gli articoli da 139 a 145 e prevede disposizioni sull’oggetto dell’imposta e sui modi di pagamento.

L’**articolo 139** riproduce la disciplina di cui all’articolo 1 del d.P.R. n. 642 del 1972, relativo all’ambito oggettivo dell’imposta di bollo. In particolare, sono soggetti ad imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nella tariffa, allegato 3.

L’**articolo 140** riproduce la disciplina di cui all’articolo 2 del d.P.R. n. 642 del 1972, come modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, relativo agli atti soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine e in caso d’uso. In particolare, l’imposta si considera dovuta fin dall’origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte I, della tariffa, allegato 3, se formati nello Stato, e in caso d’uso per quelli indicati nella parte seconda. Si ha caso d’uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all’ufficio dell’Agenzie delle entrate per la registrazione. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 280, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è stata inserita nel n. 2-*quater* dell’articolo 2 della tariffa, parte I, tra gli atti soggetti all’imposta in misura fissa pari a euro 16,00: *“Dichiarazioni di conformità di cui all’articolo 76, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”*.



L'**articolo 141** riproduce la disciplina di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 642 del 1972, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, relativo alle modalità di pagamento dell'imposta. In particolare, la norma disciplina una modalità semplificata di pagamento dell'imposta di bollo, prevedendo, per gli atti da registrare in termine fisso, che l'imposta di bollo sia assolta nel termine previsto per la registrazione dell'atto. Per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, l'imposta di bollo può essere assolta anche mediante contrassegno telematico.

L'**articolo 142** procede ad aggiornare il contenuto dell'articolo 4 del d.P.R. n. 642 del 1972; in tal senso vengono eliminati i riferimenti alle modalità di pagamento dell'imposta non più attuali e si fa riferimento alle caratteristiche e alle modalità d'uso del contrassegno telematico rilasciato dagli intermediari.

L'**articolo 143** riproduce la disciplina di cui all'articolo 5 del d.P.R. n. 642 del 1972, relativo alla definizione di foglio, pagina e copia.

L'**articolo 144** riproduce la disciplina di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 642 del 1972, relativo alla misura dell'imposta in caso d'uso, precisando che per gli atti, i documenti e i registri soggetti a imposta di bollo solo in caso d'uso l'imposta è dovuta nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso.

L'**articolo 145** riproduce la disciplina di cui all'articolo 8 del d.P.R. n. 642 del 1972, relativo all'onere del pagamento dell'imposta nei rapporti con lo Stato, precisando che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, anche in presenza di patto contrario.

Nel **capo II**, in cui confluiscono le disposizioni recate dagli articoli da 146 a 153, sono disciplinate le modalità di applicazione dell'imposta di bollo.

L'**articolo 146** attualizza la disciplina di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 642 del 1972, eliminando i riferimenti non più attuali alla carta bollata, sostituiti nell'unico comma dal riferimento al contrassegno telematico.

L'**articolo 147** attualizza la disciplina di cui all'articolo 10 del d.P.R. n. 642 del 1972 eliminando i riferimenti alle modalità di pagamento non più attuali.

L'**articolo 148** attualizza la disciplina di cui all'articolo 11 del d.P.R. n. 642 del 1972, eliminando i riferimenti non più attuali al bollo straordinario, sostituiti con i riferimenti al contrassegno telematico. Inoltre, i riferimenti alle marche da bollo non risultano più attuali, in seguito alle modifiche apportate all'articolo 3 del d.P.R. n. 642 del 1972, dall'articolo 1-*bis*, comma 10, lett. a), del DL n. 168 del 2004 e dall'articolo 1, comma 80, della legge n. 296 del 2006.

L'**articolo 149** attualizza la disciplina di cui all'articolo 13 del d.P.R. n. 642 del 1972, sulla facoltà di scrivere più atti nello stesso foglio, eliminando i riferimenti all'applicazione dell'imposta di bollo in modo straordinario.



L'**articolo 150** attualizza la disciplina relativa al pagamento in modo virtuale contenuta nell'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972, eliminando il riferimento al pagamento dell'imposta di bollo in modo straordinario. Al comma 11 è stata inserita la disposizione di cui al comma 3-bis dell'articolo 25 del d.P.R. n. 642 del 1972. Ciò, coerentemente alla circostanza che il predetto comma 3-bis, introdotto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139, ha un contenuto procedurale strettamente connesso all'adempimento della dichiarazione di cui all'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972.

Nell'**articolo 151** è stata trasfusa la speciale disciplina relativa al pagamento in modo virtuale per determinati soggetti, contenuta nell'articolo 15-*bis* del d.P.R. n. 642 del 1972.

Nell'**articolo 152** confluiscono le disposizioni recate dall'articolo 12-*novies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dall'articolo 17, comma 1-*bis*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, relative all'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

L'**articolo 153** riproduce la disciplina di cui all'articolo 16 del d.P.R. n. 642 del 1972, relativo alla riscossione coattiva dell'imposta. Inoltre, il rinvio all'articolo 36 della tariffa è stato sostituito con il rinvio all'articolo 16 della tariffa, parte I, allegato 3. Ciò in quanto il richiamato articolo 36 è stato soppresso dall'articolo 1 del DM 20 agosto 1992, recante approvazione della nuova tariffa dell'imposta di bollo, sostitutiva della precedente tariffa. Il contenuto dell'articolo 36 è stato, nella sostanza, recepito nell'attuale articolo 16 della tariffa, parte I, allegato 3.

Nel **capo III**, in cui confluiscono le disposizioni recate dagli articoli da 154 a 155, è prevista la disciplina di atti e scritti per i quali l'imposta è prenotata a debito.

L'**articolo 154** riproduce la disciplina di cui all'articolo 17 del d.P.R. n. 642 del 1972, relativo alla prenotazione a debito dell'imposta di bollo sugli atti dei procedimenti giurisdizionali.

L'**articolo 155** riproduce la disciplina di cui all'articolo 18 del d.P.R. n. 642 del 1972, relativo agli atti di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Nel **capo IV**, in cui confluiscono le disposizioni recate dagli articoli da 156 a 160, sono disciplinati gli effetti del mancato o insufficiente pagamento dell'imposta di bollo, gli obblighi, i divieti e la solidarietà del pagamento.

L'**articolo 156** riproduce la disciplina di cui all'articolo 19 del d.P.R. n. 642 del 1972, relativo agli obblighi dei pubblici ufficiali.

L'**articolo 157** riproduce la disciplina di cui all'articolo 20 del d.P.R. n. 642 del 1972 concernente l'inefficacia, come titoli esecutivi, di cambiali, vaglia e assegni non regolarmente assoggettati ad imposta di bollo.



L'**articolo 158** attualizza la disciplina di cui all'articolo 21 del d.P.R. n. 642 del 1972 concernente gli obblighi dei pubblici ufficiali per gli atti di protesto cambiario, eliminando i riferimenti alle modalità di pagamento non più attuali.

L'**articolo 159** riproduce la disciplina di cui all'articolo 22 del d.P.R. n. 642 del 1972 relativo alla solidarietà dell'imposta. In particolare, il comma 3, che ha recepito la previsione recata dall'articolo 1, comma 1108, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, stabilisce che per le fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio, è obbligato in solido il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento sia stato emesso da un soggetto terzo per suo conto.

L'**articolo 160** riproduce la disciplina di cui all'articolo 23 del d.P.R. n. 642 del 1972, che sancisce la nullità dei patti che risultino contrari alle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 642 del 1972.

Nel **capo V**, in cui confluiscono le disposizioni recate dagli articoli da 161 a 165, si prevedono disposizioni varie in cui sono incluse tra, le altre, alcune norme sulla responsabilità dei funzionari dell'amministrazione finanziaria e sulla ripartizione delle sanzioni amministrative.

L'**articolo 161** recepisce la disciplina di cui all'articolo 30 del d.P.R. n. 642 del 1972 circa la responsabilità dei funzionari dell'amministrazione finanziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

L'**articolo 162** riproduce la disciplina di cui all'articolo 31 del d.P.R. n. 642 del 1972 concernente la regolarizzazione degli atti non in regola con l'imposta di bollo.

L'**articolo 163** riprende la disciplina di cui all'articolo 32 del d.P.R. n. 642 del 1972 circa le modalità di pagamento dell'imposta di bollo in caso di irreperibilità dei contrassegni; è stata eliminata la facoltà di corrispondere l'imposta direttamente agli uffici, in quanto questi ultimi non sono più abilitati ad incassare pagamenti.

L'**articolo 164** riproduce la disciplina di cui all'articolo 38 del d.P.R. n. 642 del 1972 concernente la ripartizione delle somme riscosse per le sanzioni amministrative.

L'**articolo 165** attualizza la disciplina di cui all'articolo 39 del d.P.R. n. 642 del 1972 sulla distribuzione e vendita al pubblico dei valori bollati e quella sugli aggi, eliminando i riferimenti alle modalità di pagamento non più attuali, sostituiti con i contrassegni telematici. In particolare, non sono stati riproposti, giacché non attuali, i commi 3, 4 e 5 nonché i commi da 7 a 13 alla luce delle attuali modalità di assolvimento dell'imposta di bollo mediante pagamento ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, un apposito contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da bollo. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 maggio 2005, sono state approvate le caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, al fine di



garantirne la riconoscibilità da parte dei contribuenti e degli uffici preposti al controllo, gli standard di sicurezza e la tracciabilità informatica, nonché dei requisiti del sistema informatico idoneo ad assicurare il collegamento tra gli intermediari e l'Agenzia delle entrate, al fine di garantire la trasmissione dei dati relativi ai pagamenti e il controllo sull'operato dei rivenditori.

Nel **capo VI** confluisce l'articolo 166.

L'**articolo 166** riproduce la disciplina di cui all'articolo 40 del d.P.R. n. 642 del 1972 relativa alle disposizioni transitorie sui termini di applicazione di esenzioni e agevolazioni.

Il **capo VII** individua, all'articolo 167, la disciplina ai fini dell'imposta di bollo applicabile alle attività finanziarie oggetto di emersione.

Nell'**articolo 167** confluiscono le disposizioni di cui ai commi da 6 a 12, dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, relative all'imposta di bollo applicabile alle attività finanziarie oggetto di emersione. Sono eliminati i riferimenti non più attuali alle disposizioni il cui ambito di applicazione temporale era circoscritto agli anni 2011, 2012 e 2013. Al comma 6 viene corretto il refuso presente nella normativa vigente che rinvia, per l'accertamento e la riscossione dell'imposta, nonché per il relativo contenzioso, alle disposizioni in materia di imposta di bollo sui redditi, con il più appropriato riferimento alle disposizioni in materia di imposte sui redditi, non essendo prevista una imposta di bollo sui redditi (cfr. Circolare dell'Agenzia delle entrate 5 luglio 2012, n. 29/E, par. 5).

Il **titolo II, capo I** individua all'articolo 168 la disciplina dell'imposta sul valore delle attività finanziarie estere (cd. IVAFE), avente ad oggetto prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio.

Nell'**articolo 168**, relativo all'imposta sul valore delle attività finanziarie estere (cd. IVAFE), confluiscono le disposizioni contenute nei commi da 18 a 23, dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il riferimento alle aliquote stabilite per gli anni 2012 e 2013 è stato eliminato in quanto non più attuale.

**La Parte V**, in cui confluiscono gli articoli da 169 a 201, riguarda le agevolazioni e i regimi sostitutivi, ed è articolata in due **titoli**, suddivisi in **capi** :

- **Titolo I: "Regimi sostitutivi";**
- **Capo I: "Disposizioni varie";**
- **Titolo II: "Agevolazioni";**
- **Capo I: "Agricoltura";**
- **Capo II: "Disposizioni varie";**
- **Capo III: "Eventi calamitosi".**

Il **titolo I, capo I**, include gli articoli **169** e **170** in cui sono contenute le disposizioni varie in materia di regimi sostitutivi.



L'**articolo 169** disciplina, recependo la normativa dettata dall'articolo 14-*bis*, comma 11, della legge 25 gennaio 1994 n. 86, il regime sostitutivo previsto per i fondi costituiti con l'apporto di beni immobili, in relazione ai quali è dovuta, in luogo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, un'imposta sostitutiva.

L'**articolo 170** recepisce le disposizioni inerenti al regime sostitutivo applicabile alla trasformazione, in società e in cooperative, delle compagnie e dei gruppi portuali di cui all'articolo 22 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. In attuazione di tale regime sostitutivo, è dovuta un'imposta sostitutiva in misura fissa, in luogo delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e delle tasse sulle concessioni governative.

Il **titolo II**, in cui confluiscono gli articoli da **171** a **201** reca la disciplina sulle agevolazioni ed esenzioni, ai fini delle imposte di registro e degli altri tributi indiretti, ed è suddiviso in tre capi.

Il **capo I**, che include gli articoli da **171** a **174**, reca disposizioni agevolative in materia di agricoltura.

L'**articolo 171** disciplina, recependo le disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, in tema di imprenditoria giovanile, le esenzioni previste, ai fini delle imposte sulle successioni e donazioni, dell'imposta catastale e di bollo, e l'agevolazione, ai fini dell'imposta ipotecaria.

L'**articolo 172** disciplina, recependo la disposizione recata dall'articolo 7 della legge 15 marzo 2024, n. 36, le agevolazioni previste, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, per l'ampliamento delle superfici coltivate.

L'**articolo 173** disciplina, recependo le disposizioni recate dall'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le agevolazioni previste, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, per la piccola proprietà contadina.

L'**articolo 174** disciplina, recependo la disposizione recata dall'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, le esenzioni previste, ai fini dell'imposta di bollo, di registro e di ogni altra imposta e tassa nonché del contributo unificato, per tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi.

Il **capo II**, che include gli articoli da **175** a **197**, reca disposizioni agevolative varie.

L'**articolo 175** disciplina, recependo la disposizione recata dall'articolo 2-*undecies*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito con legge 30 novembre 1994, n. 656, le esenzioni previste, ai fini delle imposte di bollo e di registro, per i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima, purché



assegnate alle categorie di cui all'articolo 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. Tenendo conto della previsione dell'articolo 15 della Tabella, allegato 1 del presente testo unico, che recepisce il contenuto dell'articolo 2, comma 2 del d.lgs. n. 139 del 2024, in merito alla mancanza dell'obbligo di chiedere la registrazione per i contratti di arruolamento previsti dall'articolo 2-*undecies* del decreto-legge n. 564 del 1994, viene eliminata nella formulazione della norma, per ragioni di coordinamento sistematico, la locuzione finale "*ancorché, per disposizioni di legge, siano soggetti a registrazione e redatti in forma pubblica*".

**L'articolo 176** disciplina, recependo la disposizione recata dall'articolo 1, comma 57, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le esenzioni previste, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo, per gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane.

**L'articolo 177** disciplina, recependo la disposizione recata dall'articolo 66, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 447, le esenzioni e agevolazioni previste, ai fini delle imposte di bollo e di registro, per alcune tipologie di atti posti in essere dalle società cooperative edilizie di abitazione. Al fine del coordinamento con la legislazione vigente, i riferimenti ai "registri prefettizi" e allo "schedario generale della cooperazione" sono stati sostituiti con il riferimento "all'albo delle società cooperative", istituito con D.M. 23 giugno 2004 del Ministero delle attività produttive.

**L'articolo 178** disciplina, recependo la disposizione recata dall'articolo 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392, le esenzioni previste, ai fini delle imposte di registro e di bollo, per gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle controversie in materia di locazione il cui valore non eccede euro 309,87.

**L'articolo 179** disciplina, recependo la disposizione recata dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le esenzioni previste, ai fini delle imposte di bollo e di registro, per gli accordi di riduzione dei canoni di locazione ancora in essere.

**L'articolo 180** disciplina, recependo la disposizione recata dall'articolo 35, commi 10-*ter* e 10-*ter*.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le agevolazioni previste, ai fini delle imposte ipotecaria, catastale e di registro, per le cessioni di immobili strumentali di cui siano parte fondi immobiliari chiusi.



**L'articolo 181** disciplina, recependo le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le agevolazioni previste, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, per le obbligazioni e altri titoli di debito emessi da società di progetto, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

**L'articolo 182** disciplina, recependo la disposizione recata dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l'esenzione prevista, ai fini dell'imposta di bollo, per facilitare l'ingresso e il soggiorno in Italia per start-up innovative, ricerca e studio.

**L'articolo 183** disciplina, recependo la disposizione prevista dall'articolo 11-*bis*, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con la legge 29 luglio 2014, n. 106, le esenzioni previste, ai fini dell'imposta di registro, dei diritti erariali e delle tasse di concessione governativa, per le start-up turismo, qualora siano costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età all'atto della costituzione della medesima società.

**L'articolo 184** disciplina, recependo la disposizione prevista dall'articolo 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le agevolazioni previste, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, per i trasferimenti di beni immobili strumentali in caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività.

**L'articolo 185** disciplina, recependo la disposizione recata dall'articolo 25, comma 10, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le esenzioni previste, ai fini delle imposte di registro e di bollo, per gli atti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari.

**L'articolo 186** disciplina, recependo la disposizione recata dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1958, n. 319, le esenzioni previste, ai fini delle imposte di bollo, di registro e di ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, per gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle controversie in materia di lavoro e di previdenza.

**L'articolo 187** disciplina, recependo la disposizione recata dall'articolo 17, comma 9-*bis*, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le agevolazioni previste, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, per le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione.

**L'articolo 188** disciplina, recependo la disposizione recata dall'articolo 1-*bis*, comma 5, della legge 13 gennaio 1994, n. 43, l'esenzione



prevista, ai fini dell'imposta di bollo, per le cambiali finanziarie emesse ai sensi del medesimo articolo 1-*bis* della legge 13 gennaio 1994, n. 43.

**L'articolo 189** disciplina, recependo la disposizione recata dall'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le esenzioni previste, ai fini delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e di ogni altra imposta indiretta, nonché tributo o diritto, per le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti ed i trasferimenti di immobili di proprietà dei comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione, in favore di fondazioni o società di cartolarizzazione e associazioni riconosciute.

**L'articolo 190** disciplina, recependo la disposizione recata dall'articolo 11-*quinquies*, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le esenzioni previste, ai fini delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e di ogni altra imposta indiretta, nonché tributo o diritto, per gli atti di alienazione e di permuta di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, o comunque connessi alla dismissione del patrimonio immobiliare di proprietà dello Stato.

**L'articolo 191** disciplina, recependo le disposizioni recate dall'articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le esenzioni previste, ai fini delle imposte di bollo, di ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, per gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione, nonché l'esenzione, ai fini dell'imposta di registro, per i verbali contenenti gli accordi di conciliazione entro il limite di valore di euro 100.000.

**L'articolo 192** disciplina, recependo la disposizione recata dall'articolo 1, comma 737, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le agevolazioni previste, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, per gli atti di riorganizzazione tra enti appartenenti alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale.

**L'articolo 193** disciplina, recependo le disposizioni recate dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 1991, n. 381, le agevolazioni previste, ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, per i trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali.

**L'articolo 194** disciplina, recependo la disposizione recata dall'articolo 2, comma 26, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'esenzione, ai fini dell'imposta di registro e di ogni altra imposta, per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti.

**L'articolo 195** disciplina, recependo la disposizione recata dall'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, le esenzioni previste, ai fini dell'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa, per tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e al



procedimento di separazione personale dei coniugi, nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898. Il contenuto della norma è stato attualizzato tenendo conto dei chiarimenti resi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 1999, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della stessa nella parte in cui non estende l'esenzione a tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi. Si fa presente che le indicazioni della Consulta sono state già recepite, in via interpretativa, con circolare del Ministero delle finanze 16 marzo 2000, n. 49.

**L'articolo 196** disciplina, recependo la disposizione recata dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le esenzioni previste, ai fini delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali, per gli atti di donazione a favore delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalità rientranti nell'ambito del servizio sanitario nazionale.

**L'articolo 197** dispone un rinvio all'agevolazione di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 120, che prevede che *«Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico dei film previsti dalla presente legge, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno dei proventi, dei contributi di cui alle sezioni III e IV, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonché quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresì soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, con esclusione dell'acquisizione in proprietà dei beni immobili.»*. La disposizione non appare trasponibile nel presente testo unico in quanto integra un regime particolare per il settore del cinema, concernente una pluralità di imposte, con richiami tra loro correlati, e che in ragione dell'organicità del regime appare opportuno mantenere unitario.

**Il capo III**, in cui confluiscono gli articoli da **198** a **201**, prevede le disposizioni agevolative per gli eventi calamitosi.

**L'articolo 198** disciplina, recependo le disposizioni recate dall'articolo 73, commi 1 e 2, della legge 14 maggio 1981, n. 219, le esenzioni previste, ai fini delle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, delle tasse di concessione governativa, delle tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui alla tabella allegato 2 e dei tributi speciali, per le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre



1980 e del febbraio 1981 e per qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici.

In relazione al comma 1, il riferimento ai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al d.P.R. n. 648 del 1972 (che sostituisce la Tabella A allegata al d.P.R. n. 533 del 1954) viene sostituito con il riferimento ai tributi speciali di cui alla tabella A dell'allegato 5 al testo unico tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174.

Ciò in ragione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 139 del 2024, a mente del quale *“Alla Tabella A, allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i titoli I e II sono sostituiti dal titolo I di cui all'allegato 3 al presente decreto; b) il titolo III è abrogato.”*.

Difatti, il menzionato allegato 3 al decreto legislativo n. 139 del 2024 è confluito nell'allegato 5 tabella A del d.lgs. n. 174 del 2024.

Viene anche inserito il riferimento alle *“tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui alla tabella allegato 2”*.

Ciò in quanto, oltre al richiamo agli emolumenti ipotecari di cui all'articolo 20 del d.P.R. n. 635 del 1972, confluiti nelle tasse per i servizi ipotecari, la norma agevolativa di cui all'articolo 73, comma 1, della legge n. 219 del 1981, si riferiva anche all'esenzione dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648, il cui allegato III vigente 'ratione temporis', che disciplinava i tributi speciali catastali (ora abrogato dal richiamato articolo 6, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 139 del 2024, in ragione del fatto che la tabella A allegata al D.L. n. 533 del 1954 è stata sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. n. 648 del 1972) è di fatto confluito, con modifiche, per la parte relativa alle tasse sui servizi catastali, nell'allegato 2 del d.lgs. n. 139 del 2024 (tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali, che sostituisce la tabella delle tasse ipotecarie di cui al d.lgs. n. 347/90, concernente le imposte ipotecaria e catastale - cfr. art. 5, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 139 del 2024), recepito come allegato 2 al presente testo unico.

**L'articolo 199** disciplina, recependo le disposizioni recate dall'articolo 70, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, le esenzioni previste, ai fini delle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, di successione, di trascrizione, delle tasse di concessione governativa, delle tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui alla tabella allegato 2 e dei tributi speciali, per le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, le successioni dei soggetti deceduti, gli atti di scioglimento delle comunioni, gli atti di trasferimento dei suoli, comunque relativi all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dagli eventi sismici



indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici.

In relazione al comma 1, il riferimento ai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al d.P.R. n. 648 del 1972 (che sostituisce la Tabella A allegata al d.P.R. n. 533 del 1954) viene sostituito con il riferimento ai tributi speciali di cui alla tabella A dell'allegato 5 al testo unico tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174.

Ciò in ragione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 139 del 2024, a mente del quale *“Alla Tabella A, allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i titoli I e II sono sostituiti dal titolo I di cui all'allegato 3 al presente decreto; b) il titolo III è abrogato.”*.

Difatti, il menzionato allegato 3 al decreto legislativo n. 139 /2024 è confluito nell'allegato 5 tabella A del d.lgs. n. 174 del 2024.

Viene anche inserito il riferimento alle *“tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui alla tabella allegato 2”*.

Ciò in quanto, oltre al richiamo agli emolumenti ipotecari di cui all'articolo 20 del d.P.R. n. 635 del 1972, confluiti nelle tasse per i servizi ipotecari, la norma agevolativa di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo n. 76 del 1990 si riferiva anche all'esenzione dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648, il cui allegato III vigente 'ratione temporis', che disciplinava i tributi speciali catastali (ora abrogato dal richiamato articolo 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 139 del 2024, in ragione del fatto che la tabella A allegata al DL n. 533 del 1954 è stata sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. n. 648 del 1972) è di fatto confluito, con modifiche, per la parte relativa alle tasse sui servizi catastali, nell'allegato 2 del d.lgs. n. 139 del 2024 (tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali, che sostituisce la tabella delle tasse ipotecarie di cui al d.lgs. n. 347/90, concernente le imposte ipotecaria e catastale - cfr. art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 139 del 2024), recepito come allegato 2 al presente testo unico.

**L'articolo 200** disciplina, recependo le disposizioni recate dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, le esenzioni previste, ai fini delle imposte di bollo, di registro, ipotecarie, delle tasse di concessione governativa, delle tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui alla tabella allegato 2 e dei tributi speciali, per le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi alla ricostruzione degli immobili e al ripristino delle attività economiche distrutti dal movimento franoso del 26 luglio 1986 nel comune di Senise.

In relazione al comma 1, il riferimento alle tasse ipotecarie di cui alla tariffa annessa all'articolo 6 della legge n. 165 del 1982, è sostituito con il



riferimento alle tasse per i servizi ipotecari di cui all'allegato 2 del presente testo unico, per effetto della previsione di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 139 del 2024, che ha introdotto la "Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali", sostitutiva della tabella delle tasse ipotecarie allegata al d.lgs. n. 347 del 1990 (TUIC), che ha a sua volta sostituito la tariffa delle tasse ipotecarie di cui all'articolo 6 della legge n. 165 del 1982.

Inoltre, sempre in relazione al comma 1, il riferimento ai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al d.P.R. n. 648 del 1972 (che sostituisce la Tabella A allegata al d.P.R. n. 533 del 1954) viene sostituito con il riferimento ai tributi speciali di cui alla tabella A dell'allegato 5 al testo unico tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174.

Ciò in ragione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 139 del 2024, a mente del quale *"Alla Tabella A, allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i titoli I e II sono sostituiti dal titolo I di cui all'allegato 3 al presente decreto; b) il titolo III è abrogato."*

Difatti, il menzionato allegato 3 al decreto legislativo n. 139 /2024 è confluito nell'allegato 5 tabella A del d.lgs. n. 174 del 2024.

Viene inserito anche il riferimento alle tasse per i servizi catastali di cui all'allegato 2 del presente testo unico.

Ciò in quanto la norma agevolativa di cui all'articolo 73, comma 1, della legge n. 219 del 1981 si riferiva anche all'esenzione dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648, il cui allegato III vigente 'ratione temporis', che disciplinava i tributi speciali catastali (ora abrogato dal richiamato articolo 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 139 del 2024, in ragione del fatto che la tabella A allegata al DL n. 533 del 1954 è stata sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. n. 648 del 1972) è di fatto confluito, con modifiche, per la parte relativa alle tasse sui servizi catastali, nell'allegato 2 del d.lgs. n. 139 del 2024 (tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali, che sostituisce la tabella delle tasse ipotecarie di cui al d.lgs. n. 347/90, concernente le imposte ipotecaria e catastale - cfr. art. 5, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 139 del 2024), recepito come allegato 2 al presente testo unico.

La disciplina contenuta nei commi 3, 4 e 4-bis, dell'art. 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, è da ritenere non più attuale. In particolare, il comma 3, cui rinvia il comma 4-bis, fa riferimento all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, abrogato dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, mentre il comma 4 non è più attuale come risulta dai chiarimenti resi dall'Agenzia delle entrate, con risoluzione del 24 maggio 2007, n. 113.

**L'articolo 201** disciplina, recependo le disposizioni recate dall'articolo 48, commi da 7 a 7-quinquies, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,



convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le esenzioni, previste, ai fini delle imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale e dell'imposta di successione, in relazione agli eventi sismici del 2016.

La **Parte VI, titolo I**, in cui confluiscono gli articoli **202**, **203** e **204**, prevede alcune disposizioni finali di chiusura del testo unico.

L'**articolo 202** individua una norma di interpretazione autentica dell'articolo 7 della Tabella allegato 1.

L'**articolo 203** individua un elenco di norme di cui viene disposta l'abrogazione per effetto dell'entrata in vigore del nuovo testo unico.

L'**articolo 204** dispone la data di entrata in vigore del nuovo testo unico.

Con riferimento agli Allegati al testo unico si osserva quanto segue.

**Allegato 1 imposta di registro tariffa e tabella.**

**Articolo 1 della tariffa:** ai commi 2 e 3 è stata riportata la disciplina di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 23 del 2011.

Al comma 6 è stata trasfusa la disciplina di cui all'articolo 69, comma 4, della legge n. 342 del 2000, in materia di agevolazioni prima casa nelle ipotesi di successione e donazione.

Ai commi 7, 8 e 9, della nota I, è stata inserita la disciplina sul credito di imposta in materia di agevolazioni cd. prima casa, già prevista dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

**Articolo 4 della tariffa:** alla lettera h) è stata inserita la disciplina sulla fusione tra confidi recata dall'articolo 13, comma 51, del decreto-legge n. 269 del 2003. Nella nota VI è stata riportata la disciplina prevista, ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, in materia di trasferimenti immobiliari relativi ai GEIE, dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 240 del 1991.

**Articolo 8 della tariffa:** al comma 1 è stata eliminata la lettera f) in quanto non attuale alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 154 del 1999 coerentemente alle indicazioni di prassi dell'amministrazione finanziaria (circolare 16 marzo 2000, n. 49); al comma 2, nota III, è stata inserita la disciplina dell'esenzione dall'imposta di registro per i processi verbali di conciliazione di cui all'articolo 9, comma 9, della legge n. 488 del 1999. Alla nota IV è trasfusa la disciplina sull'esenzione dall'obbligo di registrazione prevista per i provvedimenti della Corte di Cassazione, dall'articolo 73, comma 2-*bis* del d.P.R. n. 115 del 2002. Infine, è stata aggiunta:

- la nota VI) relativa ai provvedimenti emessi in attuazione dell'articolo 148 del codice civile nell'ambito dei rapporti tra genitori e figli che sono esenti dall'imposta di registro. Agli stessi non si applica la previsione di cui al comma 1, lettera b). Ciò, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 202/2003.



- la nota VII) relativa alle pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo della liquidazione giudiziale con l'accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto che sono soggette all'imposta di registro in misura fissa. Alle stesse non si applica la previsione di cui al comma 1, lettera c). Ciò, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 177/2017.

**Articolo 15 della tabella** : è stata inserita l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro prevista, dall'articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 139 del 2024, per i contratti di arruolamento, di cui all'articolo 2-*undecies*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656.

**Allegato 2: imposte ipotecaria e catastale tariffa**

È stata aggiornata l'intestazione della colonna riguardante le misure proporzionali delle imposte dovute, eliminando la locuzione "*per ogni 100 lire*", lasciando esclusivamente l'indicazione "*Proporzionali*"; corrispondentemente è stata aggiunta la locuzione "*per cento*" alle misure indicate agli articoli 1, 2, 7, 10, 11, 13 e 14.

**Articolo 2 della tariffa** è stato eliminato il richiamo ai trasferimenti riguardanti immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati in linea con le modifiche di cui al d.lgs. n. 23 del 2011.

**Articolo 3 della tariffa** è stata inserita una nota al fine del coordinamento con l'articolo 1 della tariffa parte I del registro, di cui all'allegato 1.

**Allegato 3: imposta di bollo tariffa**

**Articolo 2**: è stata inserita la nota 5 per effetto della previsione recata dall'art. 1, comma 280, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), in base alla quale "*A decorrere dal 1° gennaio 2005 le dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 76, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono assoggettate all'imposta di bollo di cui all'articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni*".

**Articolo 5**: sono stati attualizzati i richiami normativi contenuti.

**Articolo 8**: sono stati eliminati i riferimenti ai vaglia cambiari e alle fedi di deposito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia non più attuali. Coerentemente sono stati eliminati i relativi riferimenti contenuti nelle note numeri 1 e 3.

**Articolo 11**: è stata eliminata la lettera b) e conseguentemente il modo di pagamento 3 e la nota 2 ad esso relativa in quanto non attuale alla luce della misura forfettizzata prevista dall'articolo 3 comma 4 della tariffa.

**Articolo 15**: eliminato il riferimento di cui alla nota 7 dei modi di pagamento relativo alla tassa di iscrizione a ruolo ex art. 3 della legge n. 283 del 1957, in ragione della abrogazione da parte del d.P.R. n. 115 del 2002.



### **Allegato 3: imposta di bollo tabella**

**Articolo 8:** nel trasporre il precedente allegato B, art. 8, del d.P.R. n. 642 del 1972, è stato eliminato il secondo comma, il quale prevedeva che *“Per fruire dell'esenzione di cui al precedente comma è necessario esibire all'ufficio che deve rilasciare l'atto, il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del richiedente nell'elenco previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173”*. Ciò in ragione della non attualità del riferimento all'elenco previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

**Articolo 12:** nel trasporre il precedente allegato B, art. 12, del d.P.R. n. 642 del 1972, è stato eliminato il riferimento alla previsione di cui al n. 4 in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani, in ragione della soppressione recata dalla legge n. 431 del 1998.

**Articolo 13:** nel trasporre il precedente allegato B, art. 13, del d.P.R. n. 642 del 1972, è stato eliminato il riferimento alle *“persone iscritte nell'elenco di cui all'articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173”*. Ciò in ragione della non attualità del riferimento all'elenco previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

**Articolo 19:** viene inserito il comma 6, che recepisce il contenuto dell'articolo 66, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, avente ad oggetto l'estensione della disciplina, prevista ai fini dell'imposta di bollo per le fatture e gli altri documenti relativi alle operazioni di importazione ed esportazione, alle fatture ed agli altri documenti relativi alle operazioni intraunionali.

**Articolo 25:** nel trasporre il precedente allegato B, art. 21-*bis*, del d.P.R. n. 642 del 1972, è stato eliminato il riferimento alla disciplina dei prestiti agrari di esercizio contenuta nel regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, in quanto non più attuale. Il predetto regio decreto è stato interamente abrogato dall'articolo 161, del d.lgs. n. 385 del 1993. Viene mantenuto, con riferimento ai prestiti agrari di esercizio, il rinvio alle altre disposizioni legislative vigenti in materia.



## Relazione tecnica

Il testo unico ha carattere compilativo e pertanto, non si ascrivono effetti finanziari trattandosi di una ricognizione puntuale delle disposizioni vigenti per il settore delle imposte di registro e altri tributi indiretti.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

**Titolo:** Decreto legislativo che approva il testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti

**Amministrazione proponente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

**Referente ATN:** Ufficio legislativo finanze.

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### 1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

Il testo unico imposta di registro e altri tributi indiretti è stato disposto in attuazione dell'articolo 21 della legge delega 9 agosto 2023, n. 111 (*Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario*), che ha delegato il Governo a adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;

b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;

c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali. Con il presente decreto legislativo è, quindi, approvato il testo unico imposta di registro e altri tributi indiretti. Tale testo unico persegue la finalità di una puntuale individuazione delle norme vigenti organizzandole nel settore di rispettiva competenza, rimettendo le scelte finali per il riassetto delle predette disposizioni all'adozione degli appositi decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, ai sensi degli articoli da 1 a 20 della legge n. 111 del 2023.

Quanto ai profili di carattere procedimentale, l'art. 21 della legge n. 111 del 2023 rinvia alle indicazioni procedurali di cui all'articolo 1 che non prevedono la trasmissione dei testi unici al Consiglio di Stato per l'espressione del relativo parere.

La scelta del legislatore delegante del 2023 è stata, quindi, nel senso di introdurre una chiara deroga all'assetto regolatorio ordinariamente declinato dalla disciplina di carattere generale (i.e. l'art. 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400), prevedendo in via espressa che l'adozione dei testi unici dovesse avvenire secondo una procedura speciale (quella di cui all'articolo 1) che non prescrive la preventiva acquisizione dell'avviso del Consiglio di Stato.



La soluzione privilegiata dal legislatore delegante trova, peraltro, ampia giustificazione nella specialità della materia e soprattutto nel cronoprogramma che segna l'intera riforma fiscale.

A tal riguardo, nemmeno va sottaciuto che la legislazione tributaria è in continua evoluzione e la necessità di rapidi aggiornamenti mal si concilierebbe con l'aggravamento procedurale sopra richiamato.

L'intervento si colloca tra le misure attuative della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "*Delega al Governo per la riforma fiscale*"; riforma che rappresenta una delle priorità individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per dare risposta alle esigenze strutturali del Paese e contribuire alla sua ripresa economica e sociale.

Il provvedimento è coerente con il programma di governo.

## **2. Analisi del quadro normativo nazionale**

Il quadro normativo nazionale vigente è composto dalle seguenti normative di riferimento:

- **Imposta di Registro:** articoli da 1 a 50, da 54 a 68, 77, e da 79 a 81, la tariffa, la tabella e il prospetto dei coefficienti del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; articolo 1, commi 2 e 3, articolo 2, commi 2 e 3, e articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139; articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; articoli 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*sexies* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463; articolo 9, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; articolo 66, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342; articolo 9, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410; articolo 73, comma 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; articolo 13, comma 51, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; articolo 16, commi 10-*bis* e 10-*ter*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; articolo 3, comma 16, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; articolo 1, comma 813, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; articolo 2, comma 1 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103.
  
- **Imposta ipotecaria e catastale:** articoli da 1 a 8, 10, 11, da 14 a 16, da 18 a 21, la tariffa e la tabella di cui al decreto legislativo 31



ottobre 1990, n. 347; articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.

- **Imposta sulle successioni e donazioni:** articoli da 1 a 3, da 4-*bis* a 9 e da 11 a 33, da 36 a 46, da 48 a 49, da 55 a 56, da 57 a 59-*bis*, 62 e il prospetto dei coefficienti del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637; articolo 14, comma 2, primo periodo, della legge 18 ottobre 2001, n. 383; articolo 1, comma 640, lett. d), della legge 23 dicembre 2014, n. 190; articolo 1, comma 158, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; articolo 69, commi 3 e 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- **Imposta di bollo:** articoli da 1 a 6, da 8 a 23, 25, comma 3-*bis*, da 30 a 33, da 38 a 42, la tariffa allegato A e la tabella allegato B di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; articolo 12-*novies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; articolo 17, comma 1-*bis*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; articolo 1, comma 1108, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- **Imposta di bollo per attività finanziarie oggetto di emersione:** articolo 19, commi da 6 a 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- **Imposta sul valore delle attività finanziarie estere:** articolo 19, commi da 18 a 23, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Nel testo unico sono, altresì, raccolte e sistematizzate le seguenti disposizioni concernenti i regimi sostitutivi e le agevolazioni relative alle imposte oggetto del testo unico:

- articolo 1 della legge 2 aprile 1958, n. 319;
- articolo 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
- articolo 73 della legge 14 maggio 1981, n. 219;
- articolo 4 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
- articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74;
- articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;
- articolo 7, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381;
- articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- articolo 66, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- articolo 1-*bis*, comma 5 della legge 13 gennaio 1994, n. 4

- articolo 14-*bis*, comma 11 della legge 25 gennaio 1994, n. 86;
- articolo 22 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
- articolo 2-*undecies*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito con legge 30 novembre 1994, n. 656;
- articolo 14, commi 1 e 2 della legge 15 dicembre 1998, n. 441;
- articolo 7, commi 1 e 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- articolo 35, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
- articolo 1, commi 275 e 280 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- articolo 11-*quinqies*, comma 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
- articolo 17, comma 9-*bis*, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
- articolo 35, commi 10-*ter* e 10-*ter*.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- articolo 2, comma 26, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- articolo 2, commi 4-*bis* e 4-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
- articolo 17, commi 1 e 2 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
- articolo 10, commi 2 e 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- articolo 1, commi 1, 3 e 5 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- articolo 5, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
- articolo 1, comma 737 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- articolo 11-*bis*, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con legge 29 luglio 2014, n. 106;
- articolo 19, comma 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164
- articolo 1, commi 57 e 907, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- articolo 48, commi 7-*bis*, 7-*ter*, 7-*quater*, 7-*quinqies* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229;
- articolo 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- articolo 25, comma 10, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;
- articolo 7 della legge 15 marzo 2024, n. 36.

### **3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti**

In coerenza con un approccio compilativo, le disposizioni vigenti sopra richiamate sono state trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell'ordinamento, ivi comprese quelle inserite nei testi unici di cui alla delega in esame. Dal



punto di vista della tecnica di redazione il testo unico prevede la sistematizzazione delle disposizioni coerentemente al loro oggetto.

Le integrazioni e modifiche operate alle norme raccolte rispondono principalmente a esigenze di coordinamento della normativa vigente di fonte primaria, mediante interventi necessari a seguito di modificazioni espresse, puntuali, apportate da leggi successive (novellazione formale e sostanziale).

#### **4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali**

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

Le misure contenute nello schema di decreto legislativo sono conformi a tali principi sotto il profilo dell'esercizio della funzione legislativa delegata (art. 76) e del rispetto del principio del pareggio del bilancio (art. 81), nonché sotto il profilo del rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97) e del rispetto del principio di capacità contributiva (art. 53).

#### **5. Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali**

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni.

#### **6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione**

Il presente provvedimento è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

#### **7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**

È stata verificata l'assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto dei criteri di semplificazione normativa.

#### **8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter**

Non si è a conoscenza di progetti di legge su materia analoga.



**9. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto**

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in materia.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. In particolare, l'intervento è coerente con l'obiettivo: semplificazione della legislazione del Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU).

La riforma fiscale è tra le azioni chiave per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese e in tal senso è parte integrante della ripresa che si intende innescare anche grazie alle risorse europee.

**11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto**

Non si è a conoscenza di procedure di infrazione sulle materie oggetto della legge.

**12. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali**

La normativa recata dallo schema di decreto non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**13. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto**

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.



**14. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto**

Non risulta che vi siano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle medesime o analoghe materie.

**15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea**

Non risultano linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**

Non sono state utilizzate e/o introdotte nuove definizioni normative che non siano già appartenenti al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

**2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi**

I riferimenti normativi individuati nel testo sono corretti, anche con riferimento alle successive modificazioni ed integrazioni dei medesimi.

**3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti**

Non c'è stato ricorso alla tecnica della novella legislativa.

**4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo**

È stata disposta l'abrogazione espressa delle disposizioni da ritenersi superate o incompatibili (già implicitamente abrogate). Non risultano effetti abrogativi impliciti. Il provvedimento dispone, all'articolo 203, l'abrogazione espressa delle disposizioni il cui contenuto è ripreso nel corpus del testo unico o che non sono state trasfuse nel testo unico, avendo esaurito la loro portata applicativa, o perché superate dall'evoluzione del quadro normativo di riferimento.



**5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**

Il decreto legislativo non contiene norme aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. Per completezza, si fa presente che l'art. 202 del presente testo unico riproduce una disposizione di interpretazione autentica (articolo 9, comma 1, decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410) che vien ricondotta all'interno del testo unico e, contestualmente abrogata (art. 203, comma 1, lett. ee).

**6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, ad eccezione dell'articolo 1, comma 6, della stessa legge n. 111 del 2023 che prevede l'eventuale adozione di decreti legislativi integrativi/correttivi.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.**

Non sono previsti atti successivi.

**8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi**

Nella predisposizione del decreto legislativo in esame sono stati utilizzati i dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria, non ritenendosi necessarie specifiche elaborazioni statistiche, anche in considerazione del carattere compilativo del presente testo unico. Pertanto, non è stato necessario commissionare all'ISTAT elaborazioni statistiche ad hoc, trattandosi di una ricognizione puntuale delle disposizioni vigenti per il settore dei tributi in materia di registro e altri tributi indiretti alla quale non risultano ascrivibili effetti finanziari.

